

ALTA RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 30.4.2013 JOIN(2013) 12 final 2013/0144 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008

IT IT

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio stabilisce una serie di misure nei confronti del Myanmar/Birmania, tra cui restrizioni ad alcune esportazioni dal paese e il congelamento dei beni di determinate persone ed entità.
- (2) Per incoraggiare il proseguimento dell'evoluzione positiva in atto nel paese, il Consiglio ha deciso di revocare tutte le misure restrittive, ad eccezione dell'embargo sulle armi e dell'embargo sul materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.
- (3) L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di mantenere le misure restrittive nella presente proposta di regolamento e di abrogare il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/184/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC,

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio stabilisce una serie di misure nei confronti del Myanmar/Birmania, tra cui restrizioni ad alcune esportazioni dal paese e il congelamento dei beni di determinate persone ed entità.
- (2) Per incoraggiare il proseguimento dell'evoluzione positiva in atto nel paese, il Consiglio ha deciso, con decisione 2013/184/PESC, di revocare tutte le misure restrittive, ad eccezione dell'embargo sulle armi e dell'embargo sul materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.
- (3) Occorre abrogare il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio.
- (4) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "importazione": l'introduzione di merci nel territorio doganale dell'Unione o in altri territori a cui si applica il trattato, alle condizioni previste dall'articolo 299 dello stesso. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario¹, essa

GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

- comprende la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad un regime di esonero condizionale e l'immissione in libera pratica, ma esclude il transito e la custodia temporanea;
- b) "esportazione": l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione o da altri territori a cui si applica il trattato, alle condizioni previste dall'articolo 299 dello stesso. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 essa comprende l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco, ma esclude il transito;
- c) "esportatore": la persona fisica o giuridica a nome della quale è rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel paese terzo e che ha la facoltà di decidere che il prodotto sia spedito fuori dal territorio doganale dell'Unione o da altri territori a cui si applica il trattato;
- d) "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico, che può assumere le seguenti forme: istruzione, parere, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende l'assistenza orale:
- e) "territorio dell'Unione": i territori a cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

Restrizioni all'esportazione

- 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, il materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna elencato nell'allegato I, originario o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per un uso in Myanmar/Birmania.
- 2. Il paragrafo 1 non si applica agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti, temporaneamente esportati in Myanmar/Birmania da personale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e dello sviluppo e loro collaboratori unicamente per uso personale.

Articolo 3

1. È vietato:

a) fornire direttamente o indirettamente assistenza tecnica correlata ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e

- munizioni, veicoli ed attrezzature militari, attrezzature paramilitari e relativi pezzi di ricambio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per un uso in Myanmar/Birmania;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria correlati ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Myanmar/Birmania o per un uso in Myanmar/Birmania.

2. È vietato:

- a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica correlata al materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, elencato nell'allegato I, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per un uso in Myanmar/Birmania;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria correlati al materiale elencato nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per un uso in Myanmar/Birmania.
- 3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
- 4. I divieti di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.

Articolo 4

- 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:
 - a) la vendita, la fornitura, il trasferimento e l'esportazione del materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna elencato nell'allegato I, destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite e dell'Unione europea o ad operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;
 - b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di materiale per lo sminamento e di attrezzature destinate ad essere utilizzate nelle operazioni di sminamento;
 - c) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica correlati ad attrezzature, materiale, programmi e operazioni di cui alle lettere a) e b).

- 2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che esse ritengono appropriate, la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica correlati a:
 - a) attrezzature militari non letali destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite e dell'Unione europea;
 - b) materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite.

Articolo 5

Le autorizzazioni di cui al presente capitolo sono rilasciate per attività che hanno già avuto luogo.

Articolo 6

Disposizioni generali e finali

La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare le informazioni relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

Articolo 7

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 8

- 1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- 2. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e le eventuali modifiche successive.

Articolo 9

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati nell'allegato II o attraverso gli stessi.

2. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti e le eventuali modifiche successive.

Articolo 10

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a tutte le persone giuridiche, entità od organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;
- e) a tutte le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all'interno dell'Unione.

Articolo 11

Il regolamento (CE) n. 194/2008 è abrogato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente

ALLEGATO I

Elenco del materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, di cui agli articoli 4, 5 e 9

- 1. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:
 - 1.1. armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE²;
 - 1.2. munizioni appositamente progettate per le armi da fuoco di cui al punto 1.1 e relative componenti appositamente progettate;
 - 1.3. strumenti di puntamento non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
- 2. Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

3. Veicoli:

- 3.1. veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
- 3.2. veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
- 3.3. veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, compreso materiale da costruzione con protezione balistica;
- 3.4. veicoli appositamente progettati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;
- 3.5. veicoli appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili;
- 3.6. componenti di veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5 appositamente progettate a fini antisommossa.
- Nota 1: Questa voce non contempla i veicoli appositamente progettati per fini antincendio.
- Nota 2: Relativamente alla voce 3.5, l'espressione "veicoli" comprende anche i rimorchi.

4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

4.1. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le relative componenti appositamente progettate; ad eccezione di quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori

_

Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (adottato dal Consiglio il 19 marzo 2007) (attrezzature contemplate dal codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi) (aggiorna e sostituisce l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 27 febbraio 2006) (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58).

antincendio a sprinkler);

- 4.2. cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- 4.3. i seguenti altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e sostanze collegate:
- a) amatolo;
- b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);
- c) nitroglicole;
- d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
- e) cloruro di picrile;
- f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
- 5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE:
 - 5.1. giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all'arma bianca;
 - 5.2. elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota: Questa voce non sottopone ad autorizzazione:

le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;

le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.

- 6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.
- 7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
- 8. Filo spinato tagliente.
- 9. Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i
- 10. Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.
- 11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.

ALLEGATO II

Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7 e 8 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

D		•	71	r	$\overline{}$
к	HЛ	٠.(T	ı	

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske zalezitosti/sankcie eu-sankcie eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu